

DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI PER QUANTO RIGUARDA L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

La legge 96/2012 ha introdotto alcuni adempimenti a carico dei candidati sindaco e consigliere nelle elezioni comunali per quanto riguarda le modalità con cui vengono sostenute e rendicontate le spese elettorali, nonché i relativi limiti di spesa.

Si riportano di seguito le disposizioni che riguardano in particolare il Comune di Brescia.

Art. 13 *Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali*

(...)

2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, **le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali (147.927).

(...)

4. (...) Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di **ciascun candidato alla carica di consigliere comunale** non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di **ciascun partito, movimento o lista** che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

(...)

Di conseguenza, secondo il predetto art. 13, i candidati sono sottoposti ai seguenti adempimenti/sanzioni:

A) **IL MANDATARIO** (ART. 7 C. 3 E 4 L. 515/1993)

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale **esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale**. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura (PER BRESCIA E' LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SI VEDA: http://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pn1=1) **il nominativo del mandatario elettorale da lui designato**. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un

mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta fondi relativi alla campagna elettorale del candidato designante, **avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.** Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

N.B. Oltre a operazioni/adempimenti relativi alla raccolta fondi sono tenuti alla designazione del mandatario elettorale i candidati che spendono più di € 2.500,00.

DAGLI OBBLIGHI RELATIVI AL MANDATARIO SONO ESENTATI I CANDIDATI CHE SPENDONO MENO DI EURO 2.500 AVVALENDOSI UNICAMENTE DI DENARO PROPRIO. ESSI TUTTAVIA SONO COMUNQUE SOTTOPOSTI AGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA DICHIARAZIONE E AL RENDICONTO.

L'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE RIGUARDA ANCHE I CANDIDATI CHE PER LA PROPRIA CAMPAGNA NON HANNO SOSTENUTO SPESE O NON HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI.

B) **IL RENDICONTO** (ART. 7, comma 6, L. 515/1993; ART. 13, commi 6 e 7, L. 96/2012)

Entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti, **ogni candidato** deve trasmettere **al Presidente del consiglio comunale una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale** ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». La dichiarazione **deve essere altresì presentata al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui sopra, con le modalità di cui alle allegate note del medesimo organo, che ne cura la pubblicità.** Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, (contributi che superano nell'anno i 5.000 euro), e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale

utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui sopra sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative (art. 11 L. 515/1993):

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per 100 dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 12 della L. 515/1993, applicabile agli amministratori comunali, per effetto di quanto previsto dall'art. 13 della L. 96/2012, entro 45 giorni dall'insediamento i rappresentanti di partiti, liste, movimenti, presenti alle elezioni amministrative dovranno presentare alla Corte dei Conti il rendiconto delle spese della campagna elettorale con le relative fonti di finanziamento.

C) SANZIONI (ART. 15 L. 515/1993)

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione e del rendiconto di cui sopra, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni (da convertire in controvalore in Euro).

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 7 comma 1 della legge n. 515/1993 il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera del consiglio comunale.

In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione e del rendiconto, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 5 art.15 legge n. 515/1993. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui sopra, la decadenza dalla carica.

Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni al Presidente del Consiglio comunale.

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (controvalore in euro).

Ulteriori sanzioni comminate dalla Corte dei Conti sono previste in caso di mancata indicazione dei finanziatori.

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. (art. 13, comma 7, L. 96/2012).